



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 1447
SETTORE Settore Welfare Cittadino
NR. SETTORIALE 339 DEL 07/12/2015

OGGETTO: RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 1901 del 07/12/2015, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Avv. Roberta Lorusso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1901 del 07/12/2015 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giovanni D'Elia

IL DIRIGENTE

Nominato con decreto sindacale prot n 37747/16.06.2015

Premesso che:

Con contratto rep. 7883 del 4.2.2011 il Comune di Molfetta appaltava l'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale per la durata di anni 6 al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (costituito giusto atto a rogito del Notaio Zanna di Molfetta rep. 2802 del 27.11.2010) fra Molfetta Nuoto Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. (impresa capogruppo), Clima Service srl e Coopdiving società cooperativa (mandanti);

L'appalto veniva concesso ed accettato sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto annesso alla deliberazione di G.C. n. 282/2009, nell'Offerta tecnica (che prevedeva fra l'altro un piano del servizio di manutenzione ordinaria, interventi tecnici finalizzati al miglioramento funzionale dell'intero complesso) e nell'offerta economica (versamento di un canone annuo di € 60.000,00) presentate in sede di gara;

In forza dell'art. 7 del contratto, il canone annuo dovuto dall'A.T.I. affidatario della gestione veniva convenuto nella misura di € 60.000,00 da corrispondere in 4 rate trimestrali posticipate di pari importo da versare entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo al trimestre di riferimento;

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il contratto l'A.T.I. (in esecuzione di quanto previsto agli artt. 9 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto) presentava all'Ente n.2 polizze fideiussorie per complessivi € 150.000,00 (n. GI/1050/000297 con massimale di € 100.000,00 e n. GI/0150/0002908 con massimale di € 50.000,00) emesse dalla Hill Insurance Company LTD di Gibilterra;

Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto restavano a carico dell'A.T.I. le spese telefoniche e per la fornitura di acqua e gas (d), le spese di fornitura di energia elettrica (e);

ATTESO che l'A.T.I. appaltatrice si è resa gravemente inadempiente all'obbligo di versamento del canone per gli anni 2011/2012 (saldo di € 27.000 dovuto al 15.12.2012), 2013 e 2014 per complessivi € 147.000,00, all'obbligo di stipulare con gli enti erogatori autonomi contratti per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, le relative spese sono state anticipate dal Comune di Molfetta (intestatario delle relative utenze);

CONSIDERATO altresì che l'A.T.I. appaltatrice, sebbene ripetutamente sollecitata, si è resa gravemente inadempiente all'obbligo di rimborsare al Comune di Molfetta gli importi anticipati nel suo interesse nella

misura complessiva di € 297.527,16 come attestato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune (nota prot. 59298 del 29.9.15);

VERIFICATO che:

- numerose sono state le richieste di rimborso avanzate dal Comune all'A.T.I. appaltatrice e rimaste inevase fra cui le note raccomandate a/r del Settore Economico Finanziario del Comune prot. 57809 del 10.10.2011; prot. 74274 del 16.12.11; prot. 3873 del 17.1.2014; prot. 15814 del 28.2.2014; prot. 22934 dell'1.4.2014; prot. 23413 del 9.4.2015; prot. 27137 del 16.4.2014; prot. 33982 del 21.5.2014; prot. 38388 dell'11.6.2014; prot. 39549 del 26.6.2014; prot. 50385 del 30.7.2014; prot. 53357 del 14.8.2014; prot. 57531 dell'8.9.2014; prot. 62288 del 26.9.2014; prot. 65339 dell'8.10.2014; prot. 81880 del 10.12.2014; prot. 5847 del 22.1.2015; prot. 23413 del 9.4.2015;
- Numerosi sono gli atti di diffida e messa in mora notificati dal Comune all'A.T.I. appaltatrice fra cui le note raccomandate a/r dell'Unità Affari Legali del Comune prot. 61722 dell'8.10.2013; prot. 68122 del 4.11.2013; prot. 4404 del 21.1.2014; prot. 38050 e 38107 del 10.6.2014;

CONSIDERATO altresì che l'A.T.I. appaltatrice si è resa, altresì, gravemente inadempiente all'obbligo di fornire le n. 2 polizze fideiussorie per complessivi € 150.000,00 previste in contratto posto che con nota prot. 21235 del 28.3.2013, il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Molfetta ha contestato all'A.T.I. che la compagnia di assicurazioni "Hill Insurance Company Limited" di Gibilterra (che aveva fornito le polizze allegate al contratto) era stata posta in liquidazione a far data dal 24.1.2013 ed invitava la stessa a tramettere entro il 15.4.2013 n. 2 polizze fideiussorie sostitutive di quelle annullate con validità sino alla data di scadenza della concessione; dopo un primo sollecito l'A.T.I. appaltatrice, con nota accusata al protocollo comunale al n. 32365 del 21.5.2013 produceva n. 2 polizze sostitutive, emesse dalla Signum Finance (contratto n. 32161305 per € 50.000,00 a garanzia del mancato pagamento di stipendi e contributi ai dipendenti; n. 33161305 per € 100.000,00 a garanzia dell'affidamento in concessione della gestione della piscina);

VERIFICATO che con nota prot. 57470 del 22.9.2015 il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune ha contestato all'A.T.I. che, a seguito delle verifiche effettuate presso la Banca d'Italia, la Signum Finance spa risulta stata cancellata dall'Elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 27.3.2014, sicchè le polizze consegnate risultavano inesigibili e che nonostante l'invito a sostituire immediatamente le polizze con altre efficaci e la espressa contestazione di grave inadempimento idoneo a provocare la risoluzione del contratto, nulla perveniva a questo Comune.

RITENUTO pertanto, conformemente a quanto statuito dall'art 136 D.lgs 163/2006 e dall'art 23 del capitolato speciale d'appalto, salvi gli effetti del giudizio n. 5322/2015 RG instaurato dinanzi al Tribunale di Trani, di formulare all'ATI Molfetta Nuoto Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. (impresa capogruppo), Klima Service srl e Coopdiving società cooperativa (mandanti) con nota prot. 64620 del 21.10.2015 contestazione di addebito per quanto in precedenza indicato assegnando un termine di 20 giorni dalla ricezione dell'atto per la presentazione delle relative controdeduzioni.

VISTA la nota del 19.11.2015 con cui la Società Molfetta Nuoto SSD srl, rappresentata dall'Avv. Vito de Gennaro, controdeduceva alle contestazioni di addebito adducendo motivazioni inconsistenti, confermando sostanzialmente l'esistenza del proprio inadempimento ma giustificandolo con una pretesa eccezione d'inadempimento poiché il Comune avrebbe omesso di eseguire opere e lavori a titolo di manutenzione straordinaria indispensabili a mantenere attivi gli impianti e fruibile la struttura e tali opere sarebbero state realizzate dalla stessa società; con riferimento al mancato pagamento delle utenze nulla osserva se non di aver volturato le utenze di gas, telefono ed energia elettrica, di non aver potuto volturare l'utenza AQP e di non aver potuto usufruire degli sgravi fiscali; in relazione alle polizze fideiussorie sostiene di aver affidato un mandato esplorativo ad una società di brokeraggio tendente alla stipula delle polizze medesime;

Vista altresì la nota prot. 73124 del 27.11.2015 a firma dell'avv. Nicolò Mastropasqua con la quale, in relazione alla predetta nota della la Società Molfetta Nuoto SSD, si rileva che "le giustificazioni addotte hanno natura ampiamente confessoria circa l'inadempimento e non traspare la volontà di voler sanare la grave morosità accumulatasi nel tempo; la concessionaria ha utilizzato l'impianto natatorio in buono stato

manutentivo, tratto un utile ed omesso di adempiere alle proprie obbligazioni accampando motivazioni non veritiere posto che il comune ha effettuato gli interventi di sua spettanza; ad ogni modo, ove la concessionaria avesse effettivamente effettuato opere di manutenzione di spettanza comunale debitamente autorizzate, tali anticipazioni avrebbero dovuto condurre ad una compensazione parziale, non già al totale inadempimento; le polizze, peraltro, continuano a non essere reintegrate ed ininfluenti, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, è l'aver affidato ad una società di brokeraggio la ricerca di un contraente";

ATTESO che in pendenza del termine è, per di più, giunta al Comune la nota prot. 69494 del 10.11.2015 a firma del segretario UIL c.s.c. Molfetta in ordine al "mancato rispetto delle leggi in materia di lavoro e del c.c.n.l. di categoria" da parte dell'ATI affidataria della concessione di gestione della piscina comunale, sicchè il Comune si vede esposto all'azione di regresso senza possibilità di rivalsa per assenza di polizze fideiussorie idonee a garantire la copertura del relativo rischio.

CONSIDERATO che il negligente comportamento dell'ATI affidataria della concessione di gestione della piscina comunale è tale da non consentire la prosecuzione del contratto perché si determinerebbe l'aggravamento della sua debitoria verso il Comune (che si sta aggravando rispetto a quanto contestato in premessa) con scarse probabilità di recuperare il credito maturato, inoltre l'inadempimento dell'ATI affidataria è tale (per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato al Comune) da incidere in modo decisivo nell'economia complessiva del rapporto sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;

RITENUTO sussistenti e validi i motivi per disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale ex art. 136 del D.Lgs 163/2006, 297 del D.P.R. n. 207/2010 e 23 del capitolato speciale d'appalto che prevede, a semplice richiesta del Comune, di volersi valere della facoltà prevista dall'art. 1456 C.C.

VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente Settore LL.PP, arch. Lazzaro Pappagallo

DETERMINA

- 1) la risoluzione di diritto ex art. 1456 C.C., per grave inadempimento contrattuale e per le ragioni in premessa contenute e richiamate, il contratto rep. 7883 del 4.2.2011 con il quale il Comune di Molfetta appaltava l'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale per la durata di anni 6 al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituita, per atto a rogito del Notaio Zanna di Molfetta rep. 2802 del 27.11.2010, fra Molfetta Nuoto Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. (impresa capogruppo), Klima Service srl e Coopdiving società cooperativa (mandanti);
- 2) di intimare il concessionario al rilascio dell'immobile entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica della presente;
- 3) di dare atto che successivamente, a tutela dei lavoratori impiegati e dell'utenza, si procederà a norma di legge all'indizione a cura dell'Ufficio Sport di una nuova gara di appalto, fermo restando che nelle more dell'espletamento della stessa sarà emanato avviso pubblico di manifestazione di interesse per la gestione temporanea dell'impianto;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Osservatorio presso l'ANAC;
- 5) di notificare il presente atto alla Molfetta Nuoto Società Sportiva Dilettantistica s.r.l. (impresa capogruppo dell'ATI), a mezzo di messo comunale dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione e che l'impianto dovrà essere rilasciato libero e sgombro da persone e cose previa redazione di verbale di consistenza siglato in contraddittorio da delegato dell'Amministrazione comunale e della società Molfetta Nuoto.
- 6) di dare atto che il recupero delle somme dovute dall'ATI al Comune è rimesso al giudizio n. 5522/2015 RG già pendente dinanzi al Tribunale di Trani e che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nelle forme di legge dinanzi al Giudice Ordinario competente;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento al momento non comporta impegno di spesa;

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali"

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Roberta Lorusso;1;3622738



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 1901**

Settore Proponente: **Settore Welfare Cittadino**

Ufficio Proponente: **Sport**

Oggetto: **RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE.**

Nr. adozione settore: **339** Nr. adozione generale: **1447**

Data adozione: **07/12/2015**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 10/12/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo